

Da Salò alla Costituente ROMA

di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO

di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO

ribaldi è riuscito a ritrovarle, pubblicandole in appendice al ricco volume «Mussolini e il professore-Vita e diari di C. A. Biggini» (Mursia, Milano, 1983) che rappresenta una delle novità più interessanti negli studi recenti sul periodo fascista.

L'introduzione di Domenico Fisichella fornisce una prima valutazione del progetto di Costituzione — definito «espressione di una grande crisi di transizione» — nel suo insieme; la prima parte del volume consente al Garibaldi di tracciare un vivace profilo di un intellettuale che, ventiquattrenne, inizia nel '24 a collaborare alla genovese rivista «Pietre» (la stessa cui collaborarono Lelio Basso, Francesco Manzitti e Umberto Segre) e muore, il 19 novembre 1945, appena quarantatreen-

ne, in una clinica milanese sotto il falso nome di professor De Carli. Una figura emblematica del ventennio fascista che lo aveva visto professore di diritto costituzionale, membro delle commissioni per la riforma dei codici, presidente della Commissione lavoro della Camera, direttore della scuola di scienze corporative e poi rettore dell'Università di Pisa, ministro dell'educazione nazionale dal 6 febbraio al 25 luglio del '43 e poi, di nuovo, dal settembre alla fine della Repubblica di Mussolini.

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto di Carta costituzionale della Repubblica Sociale — che merita particolare considerazione anche sul piano del rapporto continuità-rottura tra regime fascista e stato repubblicano — è l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 8, ai Patti Lateranen-

si e al sistema concordatario come regolatori delle relazioni tra la Repubblica Sociale e la Chiesa Cattolica. Un richiamo che immediatamente rimanda a quello, analogo, operato dalla nostra Costituzione all'art. 7 con l'introduzione, nel tessuto dei principi fondamentali di libertà e uguaglianza, di un sistema privilegiario estraneo e contrastante, sotto più aspetti, con tali principi.

Nello schema di Carta costituzionale della RSI, predisposto dal Biggini e rivisto da Mussolini, varie norme regolano problemi connessi ai rapporti tra Stato e Chiesa, dall'art. 6 che ribadiva il principio lateranense della cattolica come sola religione dello Stato, al 9 che disponeva l'ammissione degli altri culti, consentendone il pubblico esercizio entro i limiti di legge. Ma sono gli artt. 7 e 8 a definire i

rapporti con la S. Sede: con il primo si riconosceva la sovranità di quest'ultima come «attributo inerente alla sua natura» e si confermava la sua piena proprietà e potestà sulla Città del Vaticano; con il secondo si sanciva costituzionalmente che tali rapporti «si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti».

Altre disposizioni inserivano tra i principi costituzionali alcune clausole del Concordato lateranense in tema di matrimonio e istruzione religiosa. Una «costituzionalizzazione» dei Patti, quindi, su due diversi piani: quello del sistema di relazioni e dei protocolli lateranensi in quanto tali, e quello della consacrazione statutaria di alcuni principi contenuti nei protocolli stessi.

Facile rilevare le analogie con la Costituzione del 1948

che riconosce l'indipendenza e sovranità della Chiesa, consacra i Patti del Laterano nella loro integrità, come regolatori dei rapporti Stato-Chiesa — congelandoli attraverso l'impegno di modificazioni bilaterali o costituzionali —, e mantiene la differenza di trattamento giuridico tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. Ma ancora più facili e più stringenti le analogie con gli orientamenti in materia di rapporti Stato-Chiesa della D.C. e, soprattutto, con il programma democristiano per la nuova costituzione dell'aprile 1946 che chiedeva l'invocazione del nome di Dio, il riconoscimento della cattolica come religione dello Stato; il mantenimento integrale degli impegni lateranensi e l'inserimento nella Carta dei principi concordatari in tema di matrimonio cattolico e di istruzione religiosa; la specificazione dell'indipendenza della S. Sede e il rifiuto del «separatismo» e del «laicismo statale». Postulati che saranno alla base delle proposte democristiane alla Costituente e che, attraverso la battaglia per l'art. 7, finiranno per penetrare nel testo definitivo della Carta repubblicana.

Se si eccettuano dettagli tecnici ed una certa provvisorietà nelle formulazioni, le analogie sono non poche e non prive di interesse; e non pochi e sconcertanti gli interrogativi che pone un approfondito raffronto con il testo di Salò. E' ovvia, infatti, la distanza incolmabile con le ideologie dei politici e degli intellettuali rigorosamente antifascisti che furono all'origine dell'elaborazione della formula poi consacrata nell'art. 7. Rimane peraltro ulteriormente aperto il generale problema della continuità nell'evoluzione politico-costituzionale dello Stato italiano e, in particolare, quello della valutazione, anche nelle prospettive delle riforme di cui tanto si parla, del «prodotto costituzionale» in un settore, quello, estremamente delicato, delle relazioni tra Stato e Chiesa, che ha visto l'innesto nella Carta fondamentale della Repubblica di un corpo di norme — i Patti del Laterano — così inequivocabilmente datate da renderne impossibile, nei punti qualificanti, l'armonizzazione con i valori generali costituzionalizzati nel 1947.

QUANDO, il 25 luglio di quarant'anni fa, l'arresto di Mussolini concludeva il ventennio fascista, il regime non era riuscito a raccogliere in una nuova «costituzione», che sostituisse l'antico Statuto di Carlo Alberto, quelli che i giuristi dell'epoca definivano i «principi generali dell'ordinamento giuridico fascista». Eppure l'inizio degli anni quaranta aveva visto il completamento dei «codici» e l'auspicio da parte del guardasigilli, Dino Grandi, della rapida approvazione di una «Carta del diritto» che coronasse, con la rifondazione costituzionale, l'opera legislativa del regime. Sarà la Repubblica di Salò, nel così detto manifesto dei «diciotto punti» di Verona del novembre '43, approvato dall'assemblea del Partito Fascista Repubblicano, a riaprire il discorso sulla Costituzione e sulla Costituzione.

L'incarico di preparare un testo da sottoporre alla Costituente venne affidato dal Consiglio dei Ministri a Carlo Alberto Biggini, professore di diritto costituzionale a Pisa e ministro dell'educazione nazionale della RSI, che, presen-

te alla seduta del Gran Consiglio del 24 luglio, aveva votato contro l'ordine del giorno Grandi. Di questo testo, che Biggini consegnò a Mussolini il 18 dicembre, si era da più parti parlato, soprattutto nella memorialistica di Salò, ma nessuna traccia di esso era rimasta sia negli archivi della RSI — ora all'Archivio Centrale dello Stato — sia nei documenti asportati da inglesi ed americani e conservati ora nei diversi archivi. E' merito di Luciano Garibaldi il ritrovamento, tra quanto resta delle carte di Biggini, conservate dalla famiglia, dopo lunghe ricerche, della bozza di «Costituzione» che Mussolini aveva restituito a Biggini, a fine maggio '44, approvandone le «linee essenziali», suggerendo alcune modifiche e sottolineando i punti da discutere.

Il 16 dicembre, nel discorso al Teatro Lirico di Milano, Mussolini rinvio a dopo la fine della guerra la convocazione della Costituente: le 52 cartelle dattiloscritte legate insieme «con un nastrino di seta bianco» rimasero in fondo ad un baule dove, nonostante le manomissioni che fecero sparire documenti e autografi di notevole importanza, il Ga-